

chiarimenti per quanto riguarda le interazioni degli attrezzi con il fondo marino, la sorveglianza e i dati scientifici. L'Italia è stata invitata a esaminare tali questioni. Per quanto riguarda l'esigenza di migliorare i dati scientifici, le autorità italiane hanno convenuto di aggiornare il piano di gestione e di rafforzare gli obblighi di dichiarazione impegnandosi a presentare una relazione scientifica preliminare al termine della campagna 2019-2020.

- (8) La proroga della deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (9) Sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione spaziale della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri. I fondali di pesca sono pertanto limitati.
- (10) Lo CSTEP ha espresso preoccupazione per la mancanza di dati aggiornati sulla distribuzione spaziale delle operazioni di pesca in relazione alla distribuzione degli habitat di prateria. Tuttavia, per quanto riguarda l'impatto sul fondo marino va rilevato che le osservazioni effettuate a bordo durante le campagne di pesca hanno dimostrato che la sciabica funziona in maniera efficace solo su fondali puliti, costituiti da sabbia o fango; la pesca sulle praterie di Posidonia è vietata. Quanto precede consente di concludere che la pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.
- (11) La pesca con sciabiche da natante è praticata vicino alla costa in acque poco profonde. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.
- (12) La deroga chiesta dall'Italia riguarda 117 imbarcazioni.
- (13) Il piano di gestione presentato dall'Italia garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 117 pescherecci specificati che sono già autorizzati a operare dall'Italia, per uno sforzo totale di 5 886,9 Kw.
- (14) La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca.
- (15) Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (16) Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione dell'Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.
- (17) Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.
- (18) Per quanto concerne l'obbligo riguardante le dimensioni minime di maglia di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, l'Italia ha autorizzato una deroga a tale disposizione nel suo piano di gestione in conformità all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (19) Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (20) Le attività di pesca in questione vengono svolte a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono pertanto con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.
- (21) Il piano italiano di gestione della pesca regola l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime. Inoltre, stando al punto 5.1.2, lettera a), del piano di gestione italiano, la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) è limitata a una campagna di pesca compresa tra il 1º novembre e il 31 marzo di ogni anno e a un massimo di 60 giorni per imbarcazione per ciascuna campagna.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

